

BOZZA INCOMPLETA

CAPO I
NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI

Art. 1

(Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica a far data dal 30 ottobre 2012, con esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi e i servizi professionali che sono regolati dai seguenti articoli **(indicare)**.

2. Per l'avvio delle attività per le quali sono stati soppressi, ai sensi del comma 1, i limiti numerici e i preventivi atti di assenso dell'amministrazione, si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

3. Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza e la libertà di iniziativa economica privata, il mantenimento di un regime amministrativo volto a subordinare l'avvio di un'attività economica al previo rilascio di licenza, autorizzazione, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati, deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. I requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio di un'attività economica devono essere individuati sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, allo scopo di individuare quelle attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, nel rispetto della norma generale di cui al comma 3 e in deroga a quanto stabilito dal comma 1. Con uno o più regolamenti adottati secondo la procedura di cui al periodo precedente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui la comma 3, i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

6. Le Regioni adeguano la propria normativa ai principi stabiliti dal presente articolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA **(da rivedere)**

La proposta in esame è volta a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali, regionali e locali e prassi amministrative - talvolta obsolete, farraginose, stratificate e frammentate, che penalizzano le libertà individuali senza garantire adeguatamente l'interesse pubblico generale - alla scala di valori tutelati dalla Costituzione, nonché alle specifiche esigenze emerse in ambito economico e sociale e allo specifico contesto territoriale. In tal modo è possibile restituire maggiore "certezza" all'ordinamento giuridico secondo i valori costituzionali, ma anche creare un nuovo "senso istituzionale" ed una maggiore "legittimazione sociale" valorizzando sia il "principio di libertà" (che diviene la bussola del nuovo sistema) sia la "tutela della persona" sancita dalla Costituzione (che viene parallelamente potenziata, anziché ridotta).

La necessaria premessa è che la Repubblica assicura sia la piena attuazione dell'articolo 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica privata, sia il pieno rispetto dei principi e delle norme sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea.

Pertanto, l'iniziativa economica privata deve essere libera, in condizioni di completa parità fra tutti i soggetti economici presenti e futuri, e può ammettere solo i limiti, i programmi e i controlli necessari alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (cittadini, lavoratori, consumatori), della salute, dell'ambiente e dell'utilità sociale, nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

La naturale conseguenza è la prevista abrogazione delle disposizioni dell'ordinamento italiano che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata, incidendo sulla libertà e sulla parità di trattamento, incompatibili o irragionevoli o non proporzionate rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali.

La disposizione coordina la disciplina delineata dal legislatore, da ultimo, in materia di liberalizzazioni. In particolare, è prevista la sostituzione dei commi 7 e 8 dell'articolo 34 del decreto- legge n. 201 del 2011. Il nuovo comma 7 autorizza il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2012, regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione. Sugli schemi di regolamento va acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito al rispetto del principio di proporzionalità. Viene, comunque, riaffermato l'obbligo per gli enti territoriali di adeguarsi ai principi ed alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6 del citato articolo 34 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 8, prevede l'abrogazione, a far data dal 30 ottobre 2012 delle norme che prevedono autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, comunque denominati, per l'avvio di un'attività economica non individuata dai suddetti regolamenti. Sono altresì abrogate, dalla medesima data, le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità economica che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche e che incidono sull'avvio di nuove attività economiche o sull'ingresso di nuovi operatori economici o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore o alterano le condizioni di piena concorrenza.

Il nuovo sistema, pur ponendosi in linea di continuità, modifica la disciplina già adottata dall'articolo 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, le cui disposizioni sono conseguentemente abrogate.

Restano fuori dall'ambito di applicazione della disciplina: le professioni, il trasporto di persone in area urbana mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 nonché alle attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente. L'ultimo comma pone il principio ermeneutico secondo il quale le disposizioni recanti restrizioni alle attività economiche che restano in vigore devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo e proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale.

Art. 2
(Libertà di praticare sconti)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli art.101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.

2. Sono abrogate le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal primo comma.

3. Sono altresì abrogati l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'articolo 3, comma 1, lettera f), limitatamente alle parole da "tranne" a "prodotti", del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e comunque ogni altra disposizione incompatibile con quanto stabilito ai commi 1 e 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma intende attribuire ad ogni singolo operatore la facoltà di mettere a punto la propria strategia commerciale facendo ricorso, senza vincoli, a soluzioni notoriamente attraenti per la clientela, come sconti, saldi o vendite straordinarie. Tale innovazione è finalizzata ad incentivare il mercato concorrenziale, a determinare un effetto “volano”, avvantaggiando il consumatore finale.

Il primo comma stabilisce che ogni impresa che svolga attività commerciale anche in dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere senza vincoli quando effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie.

Con il secondo comma, pertanto vengono abrogate le norme vigenti che prevedono obblighi preventivi di comunicazione all'amministrazione e, in generale, vincoli incompatibili con la liberalizzazione di cui al comma precedente.

Il terzo comma prevede infine l'abrogazione dell'articolo 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*, relativo alle vendite straordinarie, nonché l'abrogazione dell'art. 3, comma 1, lett f) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in materia di esenzione dai limiti per l'esercizio di attività commerciale, limitatamente alla parte in cui vengono esclusi dal regime liberalizzato i “periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti”.

Art. 3
(Sviluppo delle imprese e flessibilità sul lavoro)

?

Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge 20 maggio del 1970, n. 300, è aggiunto il seguente:
"1 bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che occupano alle proprie dipendenze alla data del 31 gennaio 2012 un numero di prestatori d'opera pari o inferiore a quindici, il numero di prestatori d'opera di cui al comma precedente è elevato a cinquanta".

FORNITORE ? ?

Relazione illustrativa

~~(Chiarire che non peggiora lo status quo dei lavoratori)~~

La norma modifica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 introducendo un nuovo comma dopo il comma 1. In particolare si prevede che in caso di incorporazione o di fusione delle imprese che alla data del 31 gennaio 2012 occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiori a quindici, il numero di lavoratori da considerare ai fini dell'applicabilità della reintegrazione nel posto di lavoro è elevato a trenta.

La norma intende favorire la creazione di realtà imprenditoriali più grandi di quelle originarie, più competitive, più stabili e quindi anche più sicure per i lavoratori.

Art. (?)

(Riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19:

1) al comma 1-*bis* è soppresso l'ultimo periodo;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”;

3) al comma 3, le parole “*della prima rata o, successivamente, di due rate*” sono sostituite dalle seguenti: “*di due rate consecutive*”

b) All'articolo 77, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Ove sia stata concessa la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19, l'agente della riscossione può procedere all'iscrizione dell'ipoteca nei soli casi di cui al comma 3 del medesimo articolo 19”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Com'è noto, con la facoltà di rateizzare i carichi iscritti a ruolo di cui all'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, come modificato dal decreto legge n. 248 del 2007 e dal decreto-legge n. 112 del 2008, si è dato un grosso impulso alla soluzione di problematiche di riscossione anche in presenza di azioni esecutive in atto. Ormai sono rarissimi i casi in cui viene soddisfatta l'obbligazione tributaria in unica soluzione.

In un momento in cui gli equilibri economici di una miriade di aziende e di famiglie sono in gioco, sembra opportuno prevedere una rateazione con rate inizialmente basse per poi crescere progressivamente al compimento del primo anno, divenendo costanti al raggiungimento del terzo anno.

Questo permetterebbe a tantissimi soggetti di entrare in rapporto positivo con le attuali strutture di riscossione, diffondendo una cultura fiscale imperniata sulla ricerca costante delle modalità più idonee per adempiere all'obbligazione tributaria.

Un'altra esigenza, sentita da numerosissimi contribuenti in difficoltà, è costituita dalla permanenza dell'ipoteca accesa sui beni immobili del debitore d'imposta. Tale atto cautelativo impedisce al soggetto, nonostante il pagamento delle rate e quindi in "regola con i pagamenti", di poter accedere al sistema bancario per procurarsi linfa indispensabile ad alimentare attività industriali o commerciali.

La disposizione prevede, che in caso di dilazione del pagamento, non si proceda ad iscrizione ipotecaria, salvo che il debitore non sia moroso per due rate consecutive. I rischi per l'erario di privarsi della garanzia sarebbero minimi, poiché in caso di alienazione del bene immobile, si attiverebbe comunque l'azione revocatoria. Posto che tale rimedio giuridico è esperibile nei successivi cinque anni dal compimento dell'atto e considerato che la rateazione ha, nel massimo, una durata di sei anni, i casi di perdita di garanzia sarebbero irrilevanti.

Art. ...
(*Società semplificata a responsabilità limitata*)

1. Dopo l'art. 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo 2463-bis:

“1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.

3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.

4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.

5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.

6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell'atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l'atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d'età, l'ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2463.

7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.

8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”

Art. ...

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a tutela dei consumatori)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, viene individuato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche nell'ambito dei dipartimenti esistenti, un ufficio che svolge le funzioni di tutela e di promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e di tutela dei consumatori.
2. La struttura individuata ai sensi del comma 1 del presente articolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
 - b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
 - d) supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali;
 - e) ha il potere di proposta di cui ~~all'articolo ... del presente ... (privatizzazioni)~~;
 - f) svolge le funzioni di cui ~~all'articolo ... del presente ... (clausole vessatorie)~~.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, l'ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, tramite funzionari appositamente autorizzati, può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a collaborare con l'ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i poteri e le procedure istruttorie, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile dell'intervento amministrativo; sono inoltre disciplinati i rapporti tra la struttura e le altre amministrazioni pubbliche.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio individuato ai sensi del medesimo comma
5. I componenti, funzionari e i dipendenti dell'ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo non godono di emolumenti aggiuntivi o di gettoni di presenza comunque denominati, operano con autonomia di giudizio, rispondono per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa grave.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è anch'essa volta a rimuovere vincoli alle attività economiche. Il processo di riforma della regolazione deve essere, infatti, considerato compito primario di tutti i soggetti dotati di autonomia normativa sulla base della disciplina dettata dallo Stato in materia tutela della concorrenza. Considerata la necessità di promuovere condizioni minime di uniformità della normativa nei vari mercati nazionali, allo scopo di sviluppare la crescita del Paese, è prevista l'individuazione di un apposito ufficio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelto anche tra i Dipartimenti esistenti, con il compito di sorvegliare il processo di adeguamento ed eventualmente sollecitare l'adozione dei poteri governativi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato.

In particolare, è affidato al predetto ufficio il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza. Tali compiti sono esercitati anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. All'ufficio sono attribuiti altresì i poteri di assegnare all'ente territoriale interessato un congruo termine entro il quale rimuovere i limiti alla concorrenza riscontrati e, in casi di inutile decorso dello stesso, di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio del potere sostitutivo, previsto dall'articolo 120 della Costituzione, con le modalità indicate dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

L'ufficio svolge altresì il compito di supportare gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali nonché in materia di privatizzazioni.

Al medesimo ufficio sono attribuite le funzioni relative all'accertamento della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori di cui ~~al precedente articolo~~.

Nell'esercizio di tali funzioni all'ufficio è attribuito il potere di richiedere informazioni a privati e enti pubblici. La disciplina dei poteri e delle procedure istruttorie è demandata ad un regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile dell'intervento amministrativo; il medesimo regolamento dovrà disciplinare i rapporti tra la struttura e le altre amministrazioni pubbliche.

Per l'esercizio delle funzioni sopraindicate non sono previsti emolumenti aggiuntivi o gettoni di presenza comunque denominati; i funzionari incaricati operano con autonomia di giudizio e rispondono per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa grave.

CAPO II
TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 5

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente

“Art. 37 bis

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. L'ufficio individuato ai sensi ~~del articolo 37, comma 1, del presente~~ è competente ad accertare, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'ufficio di cui al comma 1 in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'ufficio di cui al comma 1 per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'ufficio di cui al comma 1, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.”

Relazione illustrativa

La disposizione inserisce nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229, un articolo 37-bis che, posto dopo l'articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano di condizioni generali di cui sia accertata l'abusività, offre un'ulteriore importante tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. Competente all'accertamento, d'ufficio o su denuncia dei consumatori, in ordine alla vessatorietà della clausola è l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuato ai sensi ~~del successivo articolo~~. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo utile per informare compiutamente i consumatori.

E' inoltre contemplata una facoltà per le imprese di interpello preventivo dell'ufficio in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori.

Avverso i provvedimenti di accertamento della vessatorietà delle clausole adottati dall'ufficio è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Art. 6
(Estensione del campo di applicazione delle azioni di classe).

All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- alla lettera a), la parola "identica" è sostituita dalla parola "omogenea";
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;"
- alla lettera c) è soppressa la parola "identici".

b) al comma 3:

- le parole: "senza ministero del difensore" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza il ministero del difensore";
- al terzo periodo, le parole: "contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore" sono sostituite dalle seguenti: "allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore";
- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni."

c) al comma 6:

- il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ferma restando l'ammissibilità delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo";
- al secondo periodo, sono sopresse le parole: "quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interesse" e le parole "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti";

d) al comma 9, lettera a), la parola "individuali" è sostituita dalla seguente: "omogenei";

e) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In quest'ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene sull'articolo 140 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229*.

La prima modifica riguarda l'individuazione dell'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. In luogo del requisito dell'identità del diritto viene previsto quello della omogeneità.

Si tratta di una scelta armonica rispetto a quanto stabilito dal primo comma, ove la tutela è riferita ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.

Per altro verso, si è inteso porre rimedio ad una previsione che, come del resto segnalato dalla dottrina più accorta, rischiava di risultare di difficile applicazione e, dunque, in definitiva, contraria alla stessa *ratio legis*. Ciò perché il requisito della identità del diritto, ad una interpretazione rigorosa, può rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità (Si pensi al caso del fallimento di una banca d'affari: ogni consumatore, avendo sottoscritto titoli in tempi diversi, investendo somme diverse, sarebbe titolare di una situazione soggettiva unica e irripetibile).

Orbene, in questa prospettiva sono state apportate modifiche al comma 2, lettera *a*), sostituendo la parola "identica" con la parola "omogenea" e, coerentemente, alle successive lettere *b*) e *c*). In particolare alla lettera *b*), con riferimento ai diritti spettanti ai consumatori anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con l'impresa, la modifica aggiunge l'ipotesi della fruizione dei servizi a quella, già contemplata, del consumo dei prodotti.

L'articolo in esame provvede poi a modificare il terzo comma, esplicitando che il consumatore e l'utente possono scegliere liberamente se aderire all'azione di classe con o senza il ministero del difensore. La modifica è stata ritenuta necessaria poiché la formulazione attuale stabilisce che i consumatori e gli utenti aderiscono all'azione senza il ministero del difensore.

L'inserimento del requisito della omogeneità dei diritti in luogo di quello della identità ha comportato l'ulteriore modifica del secondo periodo del terzo comma, là dove è indicato il contenuto necessario dell'atto di adesione destinato ad essere depositato in cancelleria, anche tramite l'attore: il riferimento non è più all'elezione di domicilio e all'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, bensì alla allegazione della omogeneità della fattispecie ed al rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale.

Onde consentire la comunicazione dell'adesione anche in un tempo successivo all'inizio dell'azione, se ne consente la comunicazione, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Intervenendo sul sesto comma, l'articolo in esame, al fine di accrescere l'effettività della tutela e limitare la possibilità di una sospensione del processo, prevede la eliminazione dell'ipotesi relativa alla pendenza di una istruttoria dinanzi ad una autorità indipendente. Infatti, l'attuale disciplina prevede che il tribunale, all'esito della prima udienza, decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può

sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

Con riferimento alla tipologia delle pronunce giudiziali, si è poi ritenuto più corretto, sotto il profilo scientifico, sopprimere la previsione contenuta nel secondo periodo del sesto comma che ricollega alla manifesta infondatezza della domanda o alla verifica della sussistenza di un conflitto di interessi una pronuncia di inammissibilità, posto che tali giudizi implicano un esame del merito della questione portata all'attenzione del giudice.

Nella prospettiva già chiarita sopra, si è poi provveduto a sostituire il riferimento all'identità dei diritti con quello alla omogeneità per quanto riguarda lo scrutinio sui presupposti della tutela.

Allo stesso modo, al nono comma, è stato sostituito con il riferimento ai diritti omogenei il riferimento ai diritti individuali oggetto del giudizio che il tribunale deve definire con l'ordinanza con cui ammette l'azione.

Con l'intento di rafforzare il vincolo temporale entro cui la corte d'appello deve decidere sul reclamo avente ad oggetto l'ordinanza che decide sulla ammissibilità, con intervento sostitutivo del secondo periodo del settimo comma, si è stabilito che l'organo giudicante decide "entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso".

Infine, con riferimento al caso in cui il giudice, accogliendo la domanda, indica alle parti un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute, si è previsto che lo stesso giudice assegna alle parti un termine non superiore a novanta giorni per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Una volta raggiunto l'accordo, poi, il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Nel caso in cui, invece, l'accordo non venga raggiunto, scaduto il termine, il giudice, su istanza di parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

ART.....

(tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) <<microimprese>>: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è finalizzata a rafforzare, nell'attuale fase di crisi economica, gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo le tutele previste dal Codice del Consumo in favore dei soli consumatori persone fisiche, anche alle microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro), che rappresentano il tratto caratterizzante della struttura produttiva del Paese.

Art.

(Contenuto delle carte di servizio)

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.

2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura possono autonomamente definire.

CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 7
(Disposizioni sulle tariffe professionali)

1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "le tariffe o" sono soppresse;
- b) le parole "sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene." sono sostituite dalle seguenti "secondo equità."

3. Al primo comma dell'articolo 636 del codice procedura civile, le parole da "e corredata da" fino a "in base a tariffe obbligatorie" sono abrogate.

4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 dell'articolo 74 è soppresso;
- b) all'articolo 79: la parola "379" è sostituita dalla parola "636"; le parole da "al pretore" fino a "competenza per valore" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente che decide ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile"; l'ultimo periodo è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all'eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema che viene implementato si caratterizza per la minor presenza di vincoli nella messa a punto del programma negoziale e, conseguentemente, favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l'effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.

L'articolo prevede, anzitutto, l'abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l'opera professionale dei notai.

Viene pertanto modificato l'articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. In particolare il primo comma prevede la soppressione del riferimento alle tariffe professionali e stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell'ordine professionale a cui appartiene il professionista.

Il terzo comma interviene sull'articolo 636 del codice di procedura civile che disciplina la domanda di decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla parcella delle spese e prestazioni. Alla luce delle innovazioni, si procede alla abrogazione di quella parte del testo che fa riferimento all'onere di corredare la domanda con il parere della competente associazione professionale. Viene inoltre abrogato l'ultimo periodo del primo comma ove è previsto che "Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie".

Il quarto comma prevede due modifiche alla legge n. 89 del 1913, *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*, che riguardano il ricorso al procedimento di ingiunzione per la tutela del credito da onorari per prestazioni professionali. Si tratta della sostituzione del riferimento all'articolo 379 del codice di procedura civile con quello, attualmente corretto, all'articolo 636 del codice di procedura civile del 1942, nonché, con riguardo all'individuazione dell'autorità alla quale deve essere presentata la nota degli onorari, della sostituzione del riferimento "al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore" quello "al giudice competente che decide ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile". Viene, infine, soppresso il riferimento alla previa liquidazione e approvazione della nota da parte del presidente del Consiglio notarile o di una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art. 8

(Obbligo di comunicazione del preventivo)

1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l'inottemperanza costituisce illecito disciplinare.
2. Nell'atto di determinazione del preventivo il professionista indica l'esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore ~~del presente~~... i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si colloca nella prospettiva tracciata dalla eliminazione delle tariffe professionali ed è finalizzata ad accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico. L'obbligo di comunicazione del preventivo accresce la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l'opera intellettuale del professionista e consente una migliore scelta nell'ambito del mercato concorrenziale. Si tratta, d'altra parte, di una soluzione che intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista, assecondando una tendenza già ampiamente affermata in ambito comunitario e nazionale.

L'articolo prevede l'obbligo per tutti i professionisti di concordare per iscritto con il cliente il preventivo per la prestazione professionale. Si tratta di un obbligo deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Si prevede, inoltre, che il professionista debba obbligatoriamente informare il cliente dell'esistenza di una copertura assicurativa, della durata della stessa e del massimale, a garanzia della propria capacità di far fronte agli obblighi risarcitori derivanti da eventuali danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il terzo comma esclude dall'applicabilità del nuovo regime le attività professionali esercitate nell'ambito del SSN o in rapporto di convenzione con esso.

Infine si stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma, i codici deontologici dovranno procedere agli opportuni adeguamenti.

Art. 9

(Accesso dei giovani all'esercizio delle professioni)

1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 *bis*. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l'iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie.

Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Relazione illustrativa

Allo scopo di facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere i tirocini, ove richiesti, già durante gli ultimi anni del corso di laurea. In tal modo, l'indispensabile garanzia nella qualità nella formazione professionale viene utilmente coniugata con l'esigenza di non far gravare sulle famiglie per troppo tempo il costo della preparazione e, quindi, di estendere effettivamente la platea dei soggetti che possono ambire a svolgere un'attività professionale, indipendentemente dall'agiatazza o dalle tradizioni familiari. Non va dimenticato che in tutti i settori sono proprio i nuovi entranti che promuovono l'innovazione. Inoltre, la misura favorisce il collegamento tra l'università e il mondo del lavoro, e delle professioni in particolare, con prevedibili effetti sinergici

La norma introduce, pertanto, tra le disposizioni di principio di carattere organizzativo che disciplinano l'autonomia delle università, la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, nel corso dell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono equiparati, a ogni effetto di legge a quelli previsti per l'iscrizione agli albi professionali. Non rientrano nella disposizione i tirocini per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie.

Art. 10

(Estensione ai liberi professionisti della possibilità partecipare al patrimonio dei confidi)

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".

Relazione illustrativa

Com'è noto il comma 7, dell'articolo 39 del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che in base al loro statuto esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese .

Art. 11

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie)

1 Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l'80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.

6. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".

NOTA ILLUSTRATIVA

Il comma 1 fissa in 3000 abitanti il “quorum” di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti per l’apertura di una farmacia, rispettivamente in centri fino a 12.500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità), prevedendo, altresì, che è sufficiente un’ eccedenza di popolazione di 501 abitanti rispetto al parametro per giustificare l’apertura di una ulteriore farmacia. Per evitare un eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri è, però, precisato che nei comuni con meno di 9000 abitanti l’eccedenza di popolazione rispetto al parametro generale deve superare 1500 abitanti. In tali comuni, perciò, la seconda farmacia può essere istituita soltanto al raggiungimento dei 4501 abitanti e la terza al raggiungimento dei 7.501 abitanti. La novellazione non numera i commi sostituiti in quanto nella legge modificata non compariva la numerazione degli stessi.

Il comma 2 fissa precisi termini per l’approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie, in conseguenza dell’applicazione del disposto del comma 1, e per l’indizione di concorsi straordinari per le sedi di nuova istituzione e le sedi vacanti, limitando la partecipazione agli stessi a farmacisti non titolari e a farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate (e quindi a basso fatturato). La norma precisa che l’adozione dei provvedimenti regionali costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Per accelerare i tempi di definizione dei concorsi straordinari, il comma stabilisce che per le sedi farmaceutiche predette non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.

Il comma 3 (innovativo anche rispetto alle precedenti elaborazioni dell’articolo 32) prevede la possibilità che le Regioni (in deroga al criterio della popolazione disciplinato dal comma 1) istituiscano nuove farmacie in luoghi che ricevono un alto flusso giornaliero di persone (aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradale servite da servizi alberghieri o di ristorazione, centri commerciali e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati).

Il comma 4, a compensazione della deroga al diritto di prelazione stabilita dal comma 2, prevede che, fino al 2022, le nuove farmacie appartenenti alle particolari tipologie disciplinate dal comma 3 siano tutte offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Il comma 5 introduce una disposizione riguardante esclusivamente i territori delle regioni nelle quali, alla data del 1° marzo 2013, le sedi farmaceutiche messe a concorso ai sensi del comma 2 non risultassero assegnate almeno nella percentuale dell’80 per cento. In dette regioni la vendita dei farmaci su ricetta medica appartenenti alla classe c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 537/1993 potrà avvenire (alle condizioni previste dall’articolo 32 del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) anche nei punti vendita indicati dall’articolo 5 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 (fatta eccezione per gli stupefacenti, i medicinali vendibili soltanto su ricetta medica da rinnovare volta per volta, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale). Ciò al fine di assicurare che, anche in dette regioni, vengano garantiti adeguati sbocchi professionali per i farmacisti non titolari di farmacia e condizioni di maggiore concorrenzialità nella vendita di prodotti farmaceutici.

Il comma 6, modificando il termine previsto dall’articolo 9 dell’articolo 7 della legge n. 362/1991 (termine richiamato anche dal successivo comma 10 dello stesso articolo), riduce da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma ha lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.

Art. 12

(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente ..., i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Per gli anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:

“Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno due giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

“Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.”.

6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

“a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;

b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.”.

7. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la stesse ragioni di potenziamento del servizio agli utenti e ampliamento degli spazi concreti di lavoro, deve essere aumentata la pianta organica dei notai. Sulla base dei posti in tabella ancora non coperti e dei posti aggiunti con il decreto ministeriale 10 novembre 2011, l'incremento di 500 sedi produce un totale di posti da coprire per concorso di più di 1500 notai. La norma è pertanto finalizzata ad attuare i principi di cui all'art. 3, del d. legge 13 agosto 2011, n. 138, mediante l'estensione dell'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto è ubicato.

Poiché è necessaria la presenza diffusa del notaio in tutto il territorio, la proposta aumenta anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e pone limiti alla facoltà di aprire uffici secondari che può avere luogo solo nel distretto di appartenenza. Ciò per contemperare l'attuazione dei principi sopra richiamati con l'esigenza di garantire il buon andamento della funzione pubblica notarile mediante il diretto e immediato contatto tra il notaio e l'utenza nello studio che egli è obbligato a tenere aperto nella sede assegnata.

Inoltre, poiché secondo le norme vigenti il potere di promuovere il procedimento disciplinare spetta al procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ed al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è ubicata la sua sede, sempre al fine di garantire il buon andamento della funzione, la potestà di promuovere l'azione disciplinare viene estesa anche al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell'estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della corte d'appello.

CAPO IV
ENERGIA

Art. 13

(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari degli impianti stessi si riforniscono liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa. Nei nuovi contratti eventuali clausole che prevedano forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle per violazione di norma imperativa di legge. Nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il gestore può comunque avvalersi della libertà di approvvigionamento presso qualsiasi produttore o rivenditore nella misura del cinquanta per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. In questo caso, le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

2. I gestori degli impianti che non sono anche proprietari degli stessi hanno facoltà di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa, per una percentuale non inferiore al venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita e secondo modalità contrattuali, anche diverse dal comodato d'uso, definite ai sensi dell'art.19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, entro il 1° luglio 2012. In ogni caso, dall'entrata in vigore della legge, i gestori non proprietari dell'impianto hanno comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da qualsiasi produttore o rifornitore del venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti o dai fornitori dei prodotti petroliferi allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

4. L'articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

“Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi;
- d) l'esercizio della vendita di tabacchi;
- e) è comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita”.

5. L'articolo 28, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: “Le attività di cui al comma 8, lettere

a), b) c), d) ed e) di nuova realizzazione; anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Rivedere)

Allo scopo di contenere i continui aumenti dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di ridurre il c.d. stacco — la differenza media di prezzo alla pompa — che caratterizza negativamente il nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei, occorre irrobustire l'industria distributiva dei carburanti e renderla progressivamente sempre più autonoma dalle compagnie petrolifere che, in particolare nel nostro Paese, sono integrate in tutta la filiera industriale: dalla ricerca degli idrocarburi, alla produzione, alla raffinazione, all'importazione fino alla distribuzione agli utenti finali. Solo, in questo modo, sarà possibile promuovere la nascita di operatori di mercato in grado di moderare efficacemente la forza delle *major* petrolifere verticalmente integrate.

La norma, al fine di definire un sistema distributivo più concorrenziale, prevede la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti sia per i titolari degli impianti che per i gestori che non sono anche proprietari, rendendo nulle eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, e configura come abuso di dipendenza economica ai sensi dell'articolo 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192, i comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare l'esercizio delle attività ivi previste.

Vengono modificati diversi commi dell'articolo 28 (razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 2011. In particolare :

- a) il comma 8, al fine di incrementare la concorrenzialità nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevede un ampliamento delle attività già consentite negli impianti stessi, introducendo l'esercizio della vendita dei tabacchi e di ogni bene e servizio;
- b) il comma 10 prevede che le attività di cui al comma 8 di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, siano esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle suddette attività: nella parte oggetto di abrogazione si prevedeva che tali attività potessero essere gestite da altri soggetti solo se le stesse si svolgevano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio ed, inoltre, erano fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione;
- d) il comma 12 elimina la limitazione prevista nel caso di introduzione di differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzioni carburanti (in alternativa al solo contratto di fornitura o di somministrazione).

Art. 14

(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati)

1. All'articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole "a condizione" fino a "dipendenti" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione mira a eliminare una limitazione introdotta dal comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che impedisce la realizzazione di impianti completamente automatizzati (c.d. ghost). Nella parte oggetto di abrogazione, la norma obbliga il punto vendita in modalità self-service, nelle ore in cui è assicurato il rifornimento servito, a garantire la presenza del gestore o di un suo dipendente, impedendo la realizzazione di impianti completamente automatizzati, che sono la norma in numerosi paesi europei e che consentono di ridurre i costi di distribuzione.

Art. 15

(Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all'ingrosso e attività di distribuzione)

1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in modo integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite complessivo di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall'Autorità per l'energia e il gas, dai seguenti soggetti:
 - a) i gestori degli impianti di distribuzione da soli o in società o cooperative appositamente costituite;
 - b) ogni altro soggetto imprenditoriale, anche in associazione con i soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, che non operi in maniera integrata, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto.
2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è subordinato al pagamento di un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. Il diritto di riscatto si esercita nei confronti degli impianti individuati dal proprietario attuale, che abbiano un fatturato non inferiore a quello medio registrato nel 2011 sul totale degli impianti di cui il medesimo soggetto dispone.
4. In caso di disaccordo sull'entità dell'indennizzo di riscatto, decide previo contraddittorio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche oltre il limite complessivo stabilito dal comma 1.
6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di concorrenza, sono consentite le aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è volta a favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione. Tale finalità viene perseguita attraverso la separazione tra l'attività di produzione, importazione e vendita all'ingrosso e quella di distribuzione.

Più in particolare, si prevede che i gestori degli impianti di distribuzione, da soli o in società cooperative appositamente costituite, nonché ogni altro soggetto imprenditoriale, anche in associazione con soggetti sopra menzionati, che non operi in maniera integrata, possano riscattare la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti nei confronti degli attuali proprietari i quali operino in maniera integrata. La norma pone un limite quantitativo e stabilisce che il diritto di riscatto è esercitabile fino ad 1/3 della dotazione complessiva come accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il limite, peraltro, può essere superato con il consenso degli interessati.

Il secondo comma stabilisce che il riscatto viene esercitato subordinatamente al pagamento di un indennizzo determinato nell'ammontare tenendo conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la quale, peraltro, ai sensi del quarto comma, in caso di disaccordo tra le parti, decide previo contraddittorio.

Al fine di scongiurare il rischio che la scelta degli impianti destinati ad essere riscattati cada su quelli meno redditizi o comunque di minor interesse, il terzo comma stabilisce che il diritto di riscatto si esercita per gli impianti che il proprietario individua tra tutti quelli di cui dispone e che abbiano un fatturato medio non inferiore a quello registrato nel 2011 sul totale degli impianti.

L'ultimo comma consente le aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti imprenditoriali che non operino in maniera integrata.